Atti costitutivi della "Federazion par ra unios culturales ladines de ra Dolomites inze el Veneto"
"Associazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici nella Regione Veneto"

1° statuto 17 maggio 1983
2° statuto 15 febbraio 1984
3° statuto 22 gennaio 1997
4° statuto 28 giugno 2006

Presidenti

1983-1996	Luigi Menardi Malto de Anpezo
1996-1999	Giovanni Pellegrini da Fodom
2000-2003	Luigi Menardi Malto de Anpezo
2004-2006	Siro Bigontina Titoto de Anpezo

1° statuto 17 maggio 1983

Atto costitutivo della "Federazion par ra unios culturales ladines de ra Dolomites inze el Veneto"
"Associazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici nella Regione Veneto"

Col patrocinio della Commissione Regionale istituita dalla Regione Veneto, nelle persone dei signori
- Alverà Elio (Cortina d'Ampezzo 2 marzo 1934);
- Zardini Giulio (Cortina d'Ampezzo 17 novembre 1929);
- Grones Bruna (Livinallongo 13 agosto 1939);
- Masarei Sergio (Livinallongo 8 giugno 1943);
- Demenego Edi (Cortina d'Ampezzo 29 dicembre 1941);
- Dibona Giorgio (Cortina d'Ampezzo 23 ottobre 1924;
- Renon Ernesto (Gosaldo 6 marzo 1942);
- De Mattia Gemma (Livinallongo 22 marzo 1958);
- Menardi Luigi (Cortina d'Ampezzo 29 aprile 1929);

È COSTITUITA

fra le Unioni Culturali "Union dei Ladins da Fodom" e "R'Union de i ladis de Anpezo" quali sezioni della "Union Generela di Ladins dla Dolomites", rappresentate dai rispettivi presidenti, la "ASSOCIAZIONE TRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI DELLA REGIONE VENETO" retta e disciplinata dalle seguenti norme:

Art. 1) L'associazione ha sede in Cortina d'Ampezzo presso "Ra Ciasa de ra Regoles" in via del Parco 1, ed a Livinallongo del Col di Lana, presso il Municipio, secondo l'alternanza del Presidente;

Art. 2) l'associazione ha per fine quello di amministrare e ripartire i contributi specifici, erogati dalla Regione Veneto, e da altri enti e persone, a tutela ed incentivazione della cultura ladina, ai sensi dell'art. 36 del C.C., nel rispetto delle finalità e funzioni, di ciascuna parte componente. In particolare e con esclusivo riferimento ai fondi amministrati, essa esplicherà le attività promozionali, organizzative, o di controllo, volute dalla legge istitutiva di detti fondi, nonché, ogni altra attività culturale, ladina, compatibile. A tal uopo l'associazione procederà alla accettazione e all'amministrazione di fondi, di cui all'art. 2, della legge istituzionale della Regione Veneto, alla ripartizione dei medesimi, a tutti gli enti, ivi compresa la stessa associazione, nonché le sezioni competenti che istituzionalmente o statutariamente esplicano senza fini di lucro attività dirette al recupero ed alla valorizzazione della cultura ladina; al coordinamento delle attività che usufruiscono delle assegnazioni suddette, mediante la stesura dei programmi generali di attività e dei piani di finanziamento.

Art. 3) Organi dell'associazione, sono: il Presidente ed il Consiglio; il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 4) Il Presidente, che dura in carica tre anni, rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi, ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, presiede all'organizzazione interna dell'ufficio, eroga le contribuzioni deliberate dal consiglio, ed adotta ogni altro provvedimento che non sia riservato al consiglio stesso.

Art. 5) Il Consiglio:
- nomina il Presidente;
- elabora i programmi generali di attività e di finanziamento;
- esamina le domande di attribuzione del contributo;
- approva il conto consuntivo e presenta il rendiconto annuale alla Regione Veneto;
- nomina i revisori dei conti, in nr. di tre;
- delibera circa le modificazioni dello statuto sociale e lo scioglimento dell'associazione, nominandone i liquidatori.

Il Consiglio è composto da undici membri dei quali, due rappresentanti della "Union de i ladis de Ampezzo", due rappresentanti della "Union di ladins da Fodom", due rappresentanti ladini del Comune di Livinallongo del Col di Lana, due rappresentanti regolieri designati dal Comune di Cortina d'Ampezzo, dal Presidente o suo rappresentante della "Union Generela di ladins dla Dolomites", due rappresentanti ladini designati dalla Regione Veneto.

Art. 6) Il consiglio che dura in carica tre anni, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria su invito del Presidente o di tre dei suoi membri; si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga ravvisata la necessità. Esso delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 7) Il Patrimonio dell'associazione, è costituito dalla quota parte o dal contributo per spese erogato dalla Regione Veneto, dai contributi di altri enti o persone; una quota fino alla concorrenza del 20% del contributo è riservata alle iniziative eventualmente proposte dai rappresentanti ladini indicati dalla Regione Veneto.

Art. 8) L'attività dell'associazione non deve comunque limitare o contrastare le iniziative fra le

due sezioni e la "Unione Generela de i ladins dla Dolomites".

POSTILLA

1/ add.: "a richiesta": postilla non approvata.

f.to Luigi Menardi
Ernesto Renon
Sergio Masarei
Gemma De Mattia
Grones Bruna
Alverà Elio
Giorgio Dibona
Edi Demenego
Giulio Zardini

Nr. 69344 di repertorio – AUTENTICA DI FIRME
Io sottoscritto dottor Azio Perucon, Notaio alla residenza di Cortina d'Ampezzo, inscritto al Collegio dei Notai di Belluno, certifico che, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni:
- Menardi Luigi, nato a Cortina d'Ampezzo il 29 aprile 1929, ivi residente in Corso Italia, professionista;
- Renon Ernesto, nato a Gosaldo il 6 marzo 1942, domiciliato a Cortina d'Ampezzo, privato
- Masarei Sergio, nato a Livinallongo l'8 giugno 1943, ivi domiciliato, privato;
- De Mattia Gemma, nata a Livinallongo il 22 marzo 1958, ivi domiciliata, civile;
- Grones Bruna, nata a Livinallongo il 13 agosto 1939, ivi domiciliata, civile;
- Alverà Elio, nato a Cortina d'Ampezzo il 2 marzo 1934, ivi residente in loc. Verocai, artigiano;
- Dibona Giorgio, nato a Cortina d'Ampezzo il 23 ottobre 1924, ivi residente, privato;
della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno firmato il suesteso atto alla mia presenza in Cortina d'Ampezzo, addì sette maggio millenovecentottantatre.

(L.S.) dottor Azio Perucon, Notaio

Nr. 69368 di repertorio – AUTENTICA DI FIRMA
Io sottoscritto dottor Azio Perucon, Notaio alla residenza di Cortina d'Ampezzo, inscritto al Collegio dei Notai di Belluno, certifico che, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni:
- Demenego Edi, nato a Cortina d'Ampezzo il 29 dicembre 1941, ivi residente in via Roma civ. nr. 136, albergatore;
della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato il suesteso atto alla mia presenza in Cortina d'Ampezzo, addì dieci maggio millenovecentottantatre.
(L.S.) dottor Azio Perucon, Notaio

Nr. 69432 di repertorio – AUTENTICA DI FIRMA
Io sottoscritto dottor Azio Perucon, Notaio alla residenza di Cortina d'Ampezzo, inscritto al Collegio dei Notai di Belluno, certifico che, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni:
- Zardini Giulio, nato a Cortina d'Ampezzo il 17 novembre 1929, ivi residente, privato;
della cui identità personale io Notaio sono certo, ha firmato il suesteso atto alla mia presenza in Cortina d'Ampezzo, addì diciassette maggio millenovecentottantatre.

(L.S.) dottor Azio Perucon, Notaio

2° statuto 15 febbraio 1984

Allegato A) al n. 72826 di rep. In data 17/01/84

STATUTO

Art. 1) - E' costituita fra le Unioni culturali "Union dei ladins da Fodom", "R'Union de ladis de Ampezo", quali sezioni della "Union Generela di Ladins dla Dolomites", "Unione generale dei ladini bellunesi", rappresentate dai rispettivi Presidenti, la "Federazion par ra unios culturales ladines de ra Dolomites inze el Veneto", "Union de duc i ladins de Belun", "Associazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici nella regione Veneto".

Art. 2) – La Associazione ha sede in Cortina d'Ampezzo, presso "Ra Ciasa de ra Regoles" in via del Parco nr. 1, a Livinallongo del Col di Lana presso il Municipio, a Belluno in Piazza Piloni nr. 11, presso il Centro Giovanni XXIII, secondo l'alternanza del Presidente.

Art. 3) – L'Associazione ha per fini quelli di amministrare e ripartire i contributi specifici, erogati, dalla Regione Veneto, e da altri enti e persone a tutela ed incentivazione della cultura ladina, ai sensi dell'art. 36 del C.C., nel rispettivo delle finalità e funzioni, di ciascuna parte componente. In particolare e con esclusivo riferimento ai fondi amministrati, essa esplicherà le attività promozionali, organizzative, o di controllo, volute dalla legge isti-

tutiva di detti fondi, nonché ogni altra attività culturale, ladina, compatibile.

A tal uopo l'associazione procederà alla accettazione e all'amministrazione di fondi, di cui all'art. 2, della legge istituzionale della Regione Veneto, alla ripartizione dei medesimi, a tutti gli enti, ivi comprese la stessa associazione, nonché le sezioni competenti che istituzionalmente o statutariamente esplicano senza fini di lucro attività dirette al recupero ed alla valorizzazione della cultura ladina;
al coordinamento delle attività che usufruiscono delle assegnazioni suddette, mediante la stesura dei programmi generali di attività e dei piani di finanziamento;

Art. 4) – Organi dell'Associazione, sono:
- il Presidente
- il Consiglio
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5) – Il Presidente, che dura in carica tre anni, rappresenta l'associazione nei confronti di terzi, ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, presiede all'organizzazione interna dell'ufficio, eroga le contribuzioni deliberate dal consiglio, ed adotta ogni altro provvedimento che non sia riservato al consiglio stesso.

Art. 6) – Il Consiglio:
- nomina il Presidente;
- elabora i programmi generali di attività e di finanziamento;
- esamina le domande di attribuzione del contributo;
- approva il conto consuntivo e presenta il rendiconto annuale alla regione Veneto;
- nomina i revisori dei conti, in nr. di tre;
- delibera circa le modificazioni dello statuto sociale e lo scioglimento dell'associazione nominandone i liquidatori.

Il Consiglio è composto di tredici membri dei quali due rappresentanti della "Union de i ladis de Ampezo", due rappresentanti della "Union di ladins da Fodom", due rappresentanti ladini del Comune di Livinallongo del Col di Lana, due rappresentanti regolieri designati uno dal Comune di Cortina d'Ampezzo ed uno dalle Regole d'Ampezzo, quattro rappresentanti della "Unione generale dei ladini bellunesi", e dal Presidente della "Unione generela di ladins dla Dolomites", se appartenente alla Regione Veneto o da un suo rappresentante ladino e Veneto.

Art. 7) – Il consiglio che dura in carica tre anni, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria su invito del Presidente o a richiesta di tre dei suoi membri;
si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga ravvisata la necessità;
esso delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 8) – Il Patrimonio dell'Associazione, è costituito dal contributo erogato dalla Regione Veneto, dai contributi di altri enti o persone;
una quota fino alla concorrenza del 20% del contributo è riservata alle iniziative eventualmente proposte della "Union de duc i ladins de Belun" fermo restando l'utilizzazione congiunta del rimanente 80%, destinato orientativamente per una metà al realizzo di iniziative proposte dalle Unioni di Fodom e Ampezzo, in misura eguale.

Art. 9) – L'attività dell'associazione non deve comunque limitare o contrastare le iniziative fra le tre Unioni e la "Unione Generela de i ladins dla Dolomites".

F.to De Mattia Gemma, Grones Bruna, Ernesto Renon, Luigi Menardi, Sergio Masarei, Giorgio Dibona, Alverà Elio, Edi Demenego, Giulio Zardini

(L.S.) dottor Azio Perucon, Notaio
Registrato a Cortina d'Ampezzo il 6/3/1984 al nr. 104 serie 2° esatte lire 100.500.= di cui lire 50.000.= per un allegato.

3° statuto 22 gennaio 1997

n. 65.639 di Repertorio n. 13.165 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventidue del mese di gennaio (22.1.1997); alle ore diciotto;
in Belluno, nel mio studio a via Carrera n. 1.

Innanzi a me, dott. Proc. Pasquale Osnato, notaio in Belluno, iscritto al Collegio notarile del distretto di Belluno, senza assistenza di testimoni, avendovi il comparente, col mio consenso, rinunziato;

è presente il signor

Menardi ing. Luigi, ingegnere, nato a Cortina d'Ampezzo il 29 aprile 1929, ivi domiciliato, Corso Italia n. 232; della cui identità personale io notaio sono certo; il quale si costituisce nella sua qualità di Presidente della associazione denominata "FEDERAZION PAR RA UNIOS CULTURALES LADINES DE RA DOLOMITES INZE EL VENETO", ovvero "ASSOCIAZIONE TRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI NELLA REGIONE VENETO", con sede in Cortina d'Ampezzo (c.f. 90000760257); disciplinata dallo statuto allegato all'atto costitutivo autenticato dal notaio Azio Perucon di Cortina d'Ampezzo, il 17.05.1983, al n. 69432 di rep., ivi registrato il 24.5.1983 al n. 530 vol. 19 mod. 1°; come modificato con successivo atto autenticato dallo stesso notaio Perucon, in data 15.2.1984, al n. 72613 rep., ivi registrato il 6.3.1984, al n. 104 Serie 2ª.

Egli dichiara che è qui riunito, in sede straordinaria, il Consiglio delle unioni facenti parte dell'associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- approvazione del nuovo statuto associativo;
- varie ed eventuali.

Il comparente, ai sensi del vigente statuto, assume la presidenza del consesso, ed invita me notaio a svolgere le mansioni di segretario. Ed io – avendo aderito all'invito – redigo il presente verbale, col quale faccio constatare quanto segue.

Il Presidente fa presente che questo Consiglio è stato convocato con regolare avviso inviato ai suoi membri; constata che dei n. 13 (tredici) consiglieri aventi diritto a voto, ne sono presenti n. 12 (dodici).

Dichiara, pertanto, valida la presente assemblea dei consiglieri, ed atta a deliberare sull'unico argomento proposto. E passando alla trattazione dell'argomento stesso, il Presidente ing. Menardi ricorda brevemente come il tempo trascorso dalla data di redazione dello statuto attualmente vigente; le esigenze operative dell'associazione, via via mutate, aumentate e diversificate; la necessità di adeguare lo statuto alla legge R. Veneto n. 73 del 1994, nello spirito e secondo gli intendimenti che hanno portato la Regione Veneto a riconoscere e sostenere la cultura delle comunità ladine nella regione stessa (L.R.V. n. 60/83); da tempo rendevano sempre più opportuna una generale revisione – con modifiche – dello statuto associativo; per cui si è proceduto alla elaborazione di un suo nuovo statuto che, attraverso successive modifiche, integrazioni e correzioni, apportate anche a seguito di suggerimenti delle singole Unioni culturali e dei loro rappresentanti, ha raggiunto la formulazione definitiva, che consta di 10 (dieci) articoli; che, su invito del presidente, viene da me letto agli intervenuti.

Confrontando il nuovo al vecchio testo, osserva il presidente che le modifiche più significative riguardano l'elenco delle realtà (unioni culturali) che fanno parte ed i criteri in base ai quali nuove unioni possono essere ammesse a far parte di questa associazione, che pertanto – più giustamente - si atteggia come federazione di unioni, epperciò assume la parola "federazione" anche nella sua denominazione associativa; la composizione del Consiglio; l'organizzazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Quindi il Presidente invita i presenti, se lo ritengono, a fornire ulteriori contributi o richiedere spiegazioni. Dopo breve discussione e piccole ulteriori modifiche dello statuto, egli pone ai voti detto documento nella formulazione definitiva; e questo Consiglio, ad unanimità di voti palesi,

DELIBERA:

di approvare, come approva, il nuovo testo di statuto di cui è detto sopra, che al presente atto si allega sub "A" quale parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritto dal Presidente e da me notaio; testo che oggi disciplinerà la vita dell'associazione, la quale – perciò – da oggi assume la denominazione di "FEDERAZIONE FRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI NELLA REGIONE VENETO", ovvero "FEDERAZION PAR RA UNIOS CULTURALES LADINES DE RA DOLOMITES INZE EL VENETO". L'assemblea delega il presidente ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le eventuali modifiche che dovessero essere richieste dalle competenti autorità di controllo di legalità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa questa riunione alle ore diciannove e minuti cinque.

Del che è il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia, in un foglio per circa quattro pagine.

Menardi Luigi
Dott. Pasquale Osnato, Notaio.

Registrato a Belluno il 3 febbraio 1997 al n. 202, Serie 1°. Esatte lire 257.000.=

Allegato "A" al n. 65.639/13.165 di Repertorio.

STATUTO

Art. 1) - E' costituita una associazione fra le Unioni Ladine presenti in Provincia di Belluno, denominata "FEDERAZIONE FRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI NELLA REGIONE

VENETO", ovvero "FEDERAZION PAR RA UNIOS CULTURALES LADINES DE RA DOLOMITES INZE EL VENETO". Vi aderiscono "Union dei ladis da Fodom e Col", "R'Union de ladins de Ampezo", quali sezioni della "Union Generela di Ladins de la Dolomites"; "Sezion Ladina dal Comelgo"; "Sezion Ladina Cadore"; "Sezion Ladina Aut Cordol"; tutte rappresentate in seno a questa associazione dai rispettivi Presidenti, o loro delegati.

Possono chiedere di far parte di questa associazione altre unioni culturali e altre realtà ladine insediate nella regione dolomitica della provincia di Belluno.
Sulle domande di ammissione, sui requisiti dei richiedenti e sulla procedura tutta, osservato il regolamento interno, quando sarà stato adottato; deciderà a maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo.

Art. 2) – L'associazione ha sede in Cortina d'Ampezzo, presso "Ra Ciasa de ra Regoles" in Piazzetta San Francesco n. 1.

Art. 3) – L'associazione ha per fine la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura ladina mediante:
a) coordinamento delle attività delle varie unioni;
b) organizzazione di attività culturali unitarie per tutta l'area ladina;
c) ripartizione dei fondi provenienti da contributi regionali, provinciali e di altri soggetti pubblici o privati destinati alla promozione della cultura ladina. I criteri di ripartizione dei fondi saranno stabiliti da apposito regolamento;
d) di collaborare con le associazioni culturali ladine in Italia ed in Svizzera;
e) l'associazione non persegue fini di lucro.

Art. 4) – Organi dell'associazione, sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5) – Il Presidente, che dura in carica tre anni, rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio; presiede all'organizzazione interna dell'Ufficio; eroga le contribuzioni deliberate dal Consiglio; ed adotta ogni altro provvedimento che non sia riservato al Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento, è sostituito con eguali facoltà dal Vice Presidente.

Art. 6) – Il Consiglio è composto di sedici membri col seguente numero per ognuna delle zone omogenee della provincia di Belluno:
Aut Cordol n. 2 (due);
Fodom-Col n. 4 (quattro);
Ampezzo n. 4 (quattro);
Cadore n. 2 (due);
Comelico n. 4 (quattro);
eletti dalle Unioni ladine presenti nelle rispettive zone.

Essi durano in carica tre anni e – comunque – fino a che non vengano sostituiti dalle unioni che li hanno eletti.

Il Consiglio ha le seguenti competenze:
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli nel suo seno;
- elabora i programmi generali di attività e di finanziamento;
- esamina le domande di attribuzione del contributo;
- approva il conto consuntivo e presenta il rendiconto annuale alla Regione Veneto e a chi altro dovuto;
- esamina ed approva l'accettazione nella Federazione di nuove Unioni Ladine;
- delibera circa le modificazioni dello Statuto e l'approvazione di specifici regolamenti, nonché sullo scioglimento dell'associazione, nominandone i liquidatori.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria, su invito del Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; in seduta straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 7) – Le sedute del Consiglio sono valide con almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza semplice degli intervenuti, eccetto che per l'approvazione del regolamento e le modifiche allo Statuto, dove è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti alla seduta. Nel caso di parità di voti palesi, il voto del Presidente vale per due. In caso di votazioni segrete (cui si ricorre solo se ne fa espressa richiesta la maggioranza dei presenti o quando si tratta di argomenti che riguardano singole persone o rappresentanti di unioni) la parità di voti comporta la reiezione della proposta in votazione.

Art. 8) – Contemporaneamente ai consiglieri, ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 6 nominerà un Revisore dei Conti, che pure durerà in carica tre anni e – comunque – fino a che non venga sostituito dalla unione che lo ha eletto.

I cinque così eletti, nel loro seno, eleggeranno un Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, due effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina il corretto svolgi-

mento dell'attività di bilancio della Federazione. I singoli membri possono compiere attività ispettiva quando lo ritengano, redigendone verbale.

Art. 9) – Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi in denaro erogati dalla Regione Veneto e da altri Enti o persone e dalle donazioni che saranno accettate su conforme delibera del Consiglio direttivo.

Art. 10) – Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni.

Menardi Luigi
Dott. Pasquale Osnato, Notaio.

4° statuto 28 giugno 2006

STATUTO

Art. 1

E' costituita la federazione in attuazione alla Legge Regionale 73/94 tra le Unioni Ladine così definite nei rispettivi statuti costitutivi riunite in Sezioni nel territorio della minoranza linguistica ladina riconosciuta dalla delibera del Consiglio della Provincia di Belluno n° 30/244 del 27 ottobre 2001, denominata:
FEDERAZIONE TRA LE UNIONI CULTURALI DEI LADINI DOLOMITICI DELLA REGIONE VENETO.

Vi aderiscono dieci Sezioni nel territorio dove operano le Unioni Culturali Ladine di:

• Anpezo - Fodom Col; come area delle comunità ladine storicamente radicate e distaccate dal ceppo originario dei Ladini del Sella componenti della Union Generela di Ladins dla Dolomites, la Rocia, Conca Agordina, Val Biois, Aut Cordol, Zoldo, Cadore a Sera, Cadore de Medo e Comelgo.

• Le Unioni ladine presenti nelle Sezioni sopra citate hanno rapporti esclusivi con il coordinatore di sezione da loro nominato, che le rappresenta e assume la carica di consigliere.

• Le Sezioni sono autonome nei rapporti con le Unioni che le compongono, e possono ammettere nel loro ambito le nuove Unioni ladine che lo richiedono osservando il regolamento specifico approvato dalla Federazione, comunicando al consiglio la nuova composizione della Sezione.

Art. 2

La Federazione ha sede legale presso:
Istituto Cultural de la Dolomites
via Frate T. De Luca 7 - 32040 Borca di Cadore (BL).

La sede amministrativa può essere cambiata dal Presidente all' interno del territorio delle 10 Sezioni Ladine.

Art. 3

La Federazione ha per fine la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura ladina mediante:

a) Coordinamento delle attività delle varie unioni rappresentate dai coordinatori di Sezione.

b) Organizzazione di attività culturali unitarie per tutta l'area ladina.

c) Ripartizione dei fondi provenienti da contributi regionali, provinciali e da altri soggetti pubblici o privati, destinati alla promozione della cultura ladina. I criteri di ripartizione dei fondi sono stabiliti per sezioni di competenza da apposito regolamento nel quale sono indicate le percentuali.

d) Di collaborare con le associazioni culturali ladine Italiane e Svizzere.

e) La Federazione non persegue fini di lucro.

Art. 4

Organi della Federazione sono:
Il Presidente.
Il Vice Presidente.
Il Consiglio.

Art. 5

Il Presidente ed il Vice presidente vengono eletti in prima votazione con i due terzi dei voti, in seconda a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, che dura in carica tre anni, rappresenta la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, presiede all'organizzazione interna dell'ufficio, eroga le contribuzioni previste dal regolamento, coordina la documentazione richiesta da chi eroga il contributo secondo le direttive che ne regolano la gestione, ed adotta ogni altro provvedimento che non sia riservato al consiglio. In caso di assenza o impedimento è sostituito, con uguali facoltà, dal Vice Presidente.

Il Presidente può avvalersi di una collaborazione esterna per la gestione amministrativa della Federazione nei limiti di spesa stabiliti con regolamento.

Art. 6

Il Consiglio è composto dai 10 consiglieri (coordinatori di Sezione). E'ammessa la delega data dal

consigliere ad un rappresentante della Sezione di appartenenza. Essi durano in carica tre anni e comunque fino a che non vengono sostituiti dalle unioni che li hanno eletti.

Il Consiglio ha le seguenti competenze:

a) Nomina il Presidente, eletto tra i consiglieri, nomina il Vice Presidente tra i consiglieri, che rappresenti le Sezioni di non appartenenza del Presidente .

b) Elabora eventuali programmi generali di attività e di finanziamento.

c) Delibera circa la modificazione dello statuto e l'approvazione di specifici regolamenti, nonché lo scioglimento della Federazione, nominando i liquidatori.

Il Consiglio si riunisce:

a) Almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, su invito del Presidente o a richiesta di almeno tre consiglieri.

b) In seduta straordinaria ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Art. 7

Le sedute del Consiglio della Federazione sono valide:

• Con la presenza di almeno otto consiglieri. Essa delibera con voto unanime dei presenti, su tutti gli argomenti in votazione anche in caso di votazioni segrete (cui si ricorre solo se ne fa espressa richiesta la maggioranza dei presenti o quando si tratta di argomenti che riguardano singole persone o rappresentati di unioni).

Art. 8

Patrimonio:

La Federazione non ha Patrimonio

Art. 9

In caso di controversie, fra Unioni, fra Unioni-Sezioni e Federazione verranno nominati tre arbitri amichevoli compositori: due nominati dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri.

In caso di disaccordo il terzo arbitro è nominato il Presidente della Regione Veneto o suo delegato, o il Presidente della Provincia di Belluno o il suo delegato.

Art. 10

Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile in materia di associazioni.

Regolamento per l'ammissione di nuove Unioni nelle Sezioni (Art.1 dello Statuto)

1. L'Unione Culturale Ladina che ne fa richiesta deve essere regolarmente costituita come tale con atto costitutivo completo di statuto registrato presso l'ufficio del registro di competenza.

2. Le finalità delle Unioni Culturali Ladine devono essere apolitiche e con obbiettivi della tutela della minoranza linguistica ladina.

3. In fase di domanda devono essere dichiarati gli organi dell'Unione Culturale Ladina che deve dimostrare di aver operato sul territorio con iniziative rispondenti alle finalità della L.R. 73/94 per almeno due anni.

4. Il coordinatore di sezione sarà il referente per ulteriori adempimenti necessari.

5. Le iniziative oggetto di contributo devono rispettare i termini dettati dagli enti erogatori.

Regolamento ripartizione contributi e spese della Federazione (Art. 3 punto C dello Statuto)

1. Le sezioni delle Unioni Culturali Ladine sono autonome nella gestione dei contributi assegnati ed il coordinatore rilascia al Presidente della Federazione un auto-certificazione sulla regolarità della documentazione.

2. Nel caso che una sezione documenti una spesa totale inferiore all'ammontare della quota di contributo assegnato; la differenza sarà ridistribuita dalla federazione alle altre sezioni, in proporzione alla percentuale di assegnazione inizialmente stabilita per i contributi.

3. Spese coordinamento Federazione si stabilisce la quota massima del 1,5% sull' ammontare totale dei contributi ricevuti dalla Federazione nell'anno (Art. 3 punto "c" dello statuto).

4. La ripartizione di contributi della L.R. 73/94 ed eventuali contributi (Art. 3 punto "c" dello Statuto) sono ripartite tra le Sezioni di cui all'art. 1 dello Statuto della Federazione come segue:

Contributo (Art. 3 punto "c" dello statuto) 36% alle Sezioni di:

Anpezo	Quota 15,5 %
Fodom - Col	Quota 16,5 %
La Rocia	Quota 4,0 %

Contributo (Art. 3 punto "c" dello statuto) 64% alle Sezioni di:

Conca Agordina	Quota 7,0 %
Val Biois	Quota 6,0 %
Aut Cordol	Quota 8,0 %
Zoldo	Quota 3,5 %
Cadore a Sera	Quota 9,0 %
Cadore de Medo	Quota 11,5 %
Comelgo	Quota 19,0 %